

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 130/2005

OGGETTO: Presa d'atto pareri del Collegio Arbitrale di Disciplina del 00.00.0000 e del 00.00.0000.

L'anno **duemilacinque** addì **21** del mese di **settembre** alle ore **16.30** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • MELILLI Dott. Fabio | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DEL VILLANO Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • GUERRA Dott. Mauro | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Giorgio Balletto**, il **Dott. Rodolfo Leone** e la **Dott.ssa Enrica Spicaglia.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 130 DEL 21 SETTEMBRE 2005

Oggetto: Presa d'atto pareri del Collegio Arbitrale di Disciplina del 00.00.0000 e del 00.00.0000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con lettera del 00.00.0000 veniva segnalato all'Agenzia che il Dott. Tizio, segretario iscritto in fascia A, risultava socio in qualità di accomandante della XXX s.a.s. e si chiedeva l'intervento dell'Agenzia sulla base dell'asserita incompatibilità tra la funzione di segretario comunale e quella di socio accomandante nella predetta società;
- l'Agenzia, con nota del 00.00.0000 chiedeva chiarimenti in merito alla segnalazione de quo al predetto segretario, che rispondeva tramite nota dell'00.00.0000 confermando di essere socio accomandante, ma di non svolgere nessun altro tipo di attività per conto della XXX s.a.s.;

Premesso, altresì, che:

- il Dott. Caio è stato destituito dall'impiego con la conseguente cancellazione dall'albo con deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. *** del 0000;
- l'Agenzia ha avuto notizia della sussistenza in capo al Dott. Caio di altri procedimenti penali, nonché dell'adozione di sentenze diverse da quelle che hanno portato all'adozione della sanzione della destituzione;

Preso atto che:

- il Direttore Generale, con nota dell'00.00.0000, vista la delicatezza della questione, chiedeva al Collegio Arbitrale di Disciplina, nella sua veste consultiva, un parere in merito alla questione del Dott. Caio ed in particolare sul fatto se l'Agenzia - nel caso in cui la destituzione già applicata venisse annullata a seguito di contenzioso attivato dal destituito - possa procedere nei confronti del medesimo sulla base della nuova sentenza, essendo, nel frattempo, decorsi i termini perentori previsti dalla vigente legislazione per l'avvio del procedimento disciplinare;
- il Direttore Generale, con nota del 00.00.0000, prendendo spunto dal caso del Dott. Tizio, chiedeva al Collegio Arbitrale di Disciplina, nella sua veste consultiva, un parere su una questione di interesse generale e

cioè se possa avere rilievo disciplinare l'ipotesi in cui un segretario comunale sia al tempo stesso socio accomandante di una società in accomandita e, in caso affermativo, in quali casi si possa configurare una responsabilità disciplinare;

Ritenuto, pertanto, di dover ratificare le sopra evidenziate richieste di parere del Direttore Generale al Collegio Arbitrale di Disciplina;

Con riferimento alla questione relativa al Dott. Tizio:

Visto l'art. 53, comma 1, del d.lgs 31 marzo 2001, n. 165 che, sotto l'intestazione "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", dispone: "*resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ...*" e l'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che sotto l'intestazione "Casi di incompatibilità", dispone: "*l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente*";

Rilevato che, nella società in accomandita semplice, società di persone regolata dal codice civile con gli articoli 2313 e seguenti, sono presenti due categorie di soci gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società a cui compete una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e i soci accomandanti, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non facciano comparire il proprio nome nella ragione sociale e non si intromettano nell'amministrazione della società, nel qual caso anch'essi assumono una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali;

Dato atto che, con parere reso in 00.00.0000, il Collegio Arbitrale di Disciplina – liberata la questione da ogni riferimento personale – ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, la sola condizione di socio accomandante, di per sé, non possa costituire elemento di incompatibilità con la condizione di pubblico dipendente, e quindi con l'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale;

Dato atto che il Collegio ha, altresì, ritenuto che "*qualora, invece, il socio accomandante accetti di inserire il proprio nome nella ragione sociale ovvero compia atti di gestione, così attivando la propria responsabilità illimitata nei confronti delle obbligazioni sociali, oppure ancora accetti di prestare la propria opera sotto la direzione del socio o dei soci accomandatari, allora si concretizzano quelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 60 del citato d.P.R. n. 3 del 1957*";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 207 del 21 dicembre 2004;

Con riferimento alla questione del Dott. Caio:

Dato atto che, il Collegio Arbitrale di Disciplina con parere reso in data 00.00.0000,- liberata la questione da ogni riferimento personale – riteneva preliminarmente che, *“il dott. Caio, essendo stato oggetto di un procedimento disciplinare, che ha determinato la sua destituzione dall’impiego con la conseguente cancellazione dall’albo,....non dipende più dall’Agenzia; pertanto la notizia successivamente pervenuta all’Agenzia e che potrebbe costituire valido elemento per l’attivazione di ulteriore procedimento disciplinare, deve, allo stato dei fatti, essere archiviata per mancanza di presupposto (la costanza del rapporto di impiego)”*;

Dato atto, inoltre, che il Collegio ha, altresì, ritenuto che *“diversa è l’ipotesi (alla quale evidentemente si riferisce l’Agenzia), in cui il dipendente abbia ottenuto l’annullamento del provvedimento di destituzione e conseguentemente il diritto ad essere reintegrato con la qualifica e l’anzianità posseduti al momento in cui era stato adottato il provvedimento disciplinare poi annullato, perché in tal caso la documentazione in possesso dall’Agenzia (nuova e diversa sentenza di condanna), precedentemente archiviata, per carenza di presupposto, rivive sul piano dell’azionabilità, in quanto il dipendente, per disposizione del Giudice è stato reintegrato nel rapporto”*;

Rilevato che – conformemente a quanto osservato dal Collegio - di norma, il termine per l’attivazione del procedimento disciplinare, nei riguardi di un pubblico dipendente, decorre dal momento in cui la Pubblica Amministrazione, datrice di lavoro, abbia avuto esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale o meglio da quando la sentenza penale risulti positivamente acquisita agli atti e che, pertanto, se i perentori termini, di cui all’art. 120 del TU n. 3/1957, non sono rispettati, “ipso iure” il procedimento si estingue, a meno che non si verifichi un caso di forza maggiore non imputabile alla Pubblica Amministrazione;

Considerato che, peraltro, nel caso di specie, la predetta regola generale non può trovare applicazione, nel senso che il “dies a quo” non è da individuarsi nella data in cui la Pubblica Amministrazione ha acquisito agli atti la sentenza di condanna, bensì, nella data in cui il dipendente ha riacquisito la condizione di pubblico impiegato, a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento afflittivo in quanto l’eventuale sentenza di reintegrazione ricostituisce, ora per allora, le vicende collegate al rapporto di pubblico impiego, con la conseguente remissione della P.A. nei termini per la contestazione;

Ritenuto, in particolare, che - conformemente a quanto rilevato dall’Onorevole

Collegio nell'allegato parere – allorquando il dipendente riacquista il diritto al rapporto di impiego, nella stessa data riprendono a decorrere i termini per effettuare le necessarie contestazioni, collegabili alla sentenza penale a suo tempo comunicata ed archiviata, contestazioni che ovviamente debbono essere effettuate, in ossequio al principio fissato nell'art 103 del TU n. 3/1957, con la opportuna sollecitudine e nei termini perentori previsti, con la possibilità di pervenire attraverso il procedimento e per altro titolo anche alla declaratoria della destituzione, quale sanzione massima erogabile;

Considerato che questa Amministrazione ritiene di conformarsi ai predetti pareri del Collegio Arbitrale di Disciplina;

Visto il d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto il d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465;

Visto il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 2313 e ss. del c.c.

Vista la L. 27 marzo 2001, n. 97;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di ratificare l'investitura del Collegio Arbitrale di Disciplina effettuata da parte del Direttore Generale con lettera 00.00.0000 con riferimento alla problematica del Dott. Caio;
2. di ratificare l'investitura del Collegio Arbitrale di Disciplina effettuata da parte del Direttore Generale con lettera del 00.00.0000 con riferimento alla problematica del Dott. Tizio;
3. di conformarsi al parere del Collegio Arbitrale di Disciplina espresso in data 00.00.0000 nel senso di ritenere che allorquando il dipendente riacquista il diritto al rapporto di impiego, nella stessa data riprendono a decorrere i termini per effettuare le necessarie contestazioni, collegabili alla sentenza penale a suo tempo comunicata ed archiviata, contestazioni che ovviamente debbono essere effettuate, in ossequio al principio fissato nell'art 103 del TU n. 3/1957, con la opportuna sollecitudine e nei termini perentori previsti, con la possibilità di pervenire attraverso il procedimento e per altro titolo anche alla declaratoria della destituzione, quale sanzione massima erogabile;

4. di conformarsi al parere del Collegio Arbitrale di Disciplina espresso in data 00.00.0000 nel senso di ritenere che, ai sensi delle disposizioni dell'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, la sola condizione di socio accomandante, di per sé, non possa costituire elemento di incompatibilità con la condizione di pubblico dipendente, e quindi con l'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, a meno che il socio accomandante accetti di inserire il proprio nome nella ragione sociale ovvero compia atti di gestione, così attivando la propria responsabilità illimitata nei confronti delle obbligazioni sociali, oppure ancora accetti di prestare la propria opera sotto la direzione del socio o dei soci accomandatari”;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione priva di ogni riferimento personale vista la sua valenza di carattere generale;
6. di incaricare la Direzione Generale della esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE
DELLA
PUBBLICAZIONE

DELLA